

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1412

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VISIBELLI, PONTONE, MEDURI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI,
MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO,
RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1993

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla gestione economico-finanziaria della RAI

ONOREVOLI SENATORI. - La recente approvazione della legge 25 giugno 1993, n. 206, recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il grave problema della lottizzazione e della spartizione fra i «pochi» partiti della RAI. Sono altresì riaffiorate le preoccupanti perplessità sulla corretta gestione delle risorse economico-finanziarie da parte della società concessionaria di questo servizio pubblico. Tutti problemi che il MSI-Destra nazionale non ha mai dimenticato, non ha mai trascurato ma, al contrario, ha puntualmente denunciato tutte le irregolarità e le anomalie del servizio RAI nelle varie sedi competenti, in particolare nell'ambito della specifica Commissione di vigilanza sul sistema radiotelevisivo. Ma, al di là delle obiezioni che ancora solleviamo circa la validità di questo nuovo Consiglio di amministrazione composto da soli cinque membri, ma che di fatto costituisce una proroga del vecchio Consiglio di amministrazione in termini di «spartizione del potere» e di conseguente gestione di un servizio pubblico, ciò che vogliamo sottolineare attraverso la presentazione di questo disegno di legge è l'esigenza di procedere ad una verifica della gestione RAI degli ultimi dieci anni in quanto riteniamo assolutamente indifferibile la necessità di fare piena luce sugli sperperi della RAI. Proprio come noi prevedevamo e come abbiamo evidenziato nel corso del dibattito

parlamentare sul disegno di legge n. 1266, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria, anche se ridimensionato, non riesce a risolvere il problema dei propri bilanci; l'azienda si trova con un indebitamento di circa duemila miliardi, una cifra spaventosa, così come spaventosi sono tutta una serie di «strategie d'impresa» che sembrano rispondere esclusivamente alla logica dello sperpero del pubblico danaro: basti pensare a numerosi operatori, registi e personale in genere che viene sottoutilizzato e, allo stesso tempo, vengono stipulati contratti di collaborazione con decine e decine di altri operatori esterni.

Tutto ciò è quanto dovrà accertare la Commissione d'inchiesta che dovrà essere insediata quanto prima, tenuto conto che non si tratta della gestione di un'azienda privata, bensì di una società che gestisce un servizio pubblico inteso nel senso dell'articolo 43 della Costituzione e riconosciuto tale, relativamente al servizio radiotelevisivo, dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, onde ne consegue che tale servizio deve garantire ben precise qualità e finalità di scopi; nello stesso senso sono state adottate via via disposizioni normative che riguardano proprio il modo in cui questo servizio deve essere gestito e, in altre parole, i criteri cui doveva attenersi il Consiglio di amministrazione ma che, a nostro avviso, sono state regolarmente disattese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle risorse economiche della RAI.

2. La Commissione di cui al comma 1, ha lo scopo di verificare la correttezza, la legittimità e l'economicità della gestione, da parte della società concessionaria, del servizio pubblico radiotelevisivo negli ultimi dieci anni.

Art. 2.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Commissione d'inchiesta scelto fra i suoi componenti, è nominato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

3. I Presidenti delle due Camere provvedono contestualmente anche alla nomina dei due vicepresidenti e dei due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione d'inchiesta di cui alla presente legge ha il compito, di accertare la correttezza dell'amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riguardo a:

a) rispondenza della programmazione agli obiettivi stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni;

b) verifica dei criteri di selezione delle diverse categorie del personale, con particolare riguardo ai dirigenti di vario livello;

c) verifica dell'economicità della gestione e dell'ottimizzazione delle risorse tecniche e di quelle umane anche in riferimento al trattamento economico del personale; al ricorso a consulenti e professionisti esterni; alla attribuzione di appalti di opere, lavori e servizi;

d) controllo dell'attività della società partecipate e dell'incidenza della loro gestione sull'andamento economico-finanziario della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, verificando altresì l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

Art. 4.

1. La Commissione di cui all'articolo 1, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno, ivi comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

2. Il regolamento deve essere approvato prima dell'inizio dei lavori della Commissione.

3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Commissione può deliberare di articolarsi e di operare in gruppi di lavoro.

5. Dei lavori della Commissione viene redatto un resoconto stenografico.

6. Le sedute della Commissione sono rese pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione, anche su proposta di un commissario, può decidere di escludere tale forma di pubblicità nelle sedute che si ritengano particolarmente delicate.

Art. 5.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione parlamentare procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giu-

diziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare secondo quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione.

2. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il potere di:

- a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti e documenti;
- b) ordinare la perquisizione e l'ispezione di luoghi e di cose;
- c) ordinare la perizia qualora l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;
- d) convocare le persone che si ritengano utili ai fini dell'inchiesta per la relativa audizione; le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. La Commissione parlamentare d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta una dettagliata relazione sui risultati dell'indagine al Presidente del Senato della Repubblica, il quale, la mette subito all'ordine del giorno dell'Aula e la trasmette al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. Gli illeciti penali, civili ed amministrativi accertati dalla Commissione d'inchiesta sono rimessi d'ufficio alla competenza della autorità giudiziaria.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere la relazione finale, unitamente ai resoconti stenografici delle sedute ed ai documenti acquisiti.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del Senato della Repubblica e per metà a carico della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.